

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 19/50/2012

Svolgimento del processo

La Commissione rileva che l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, ha appellato la sentenza in epigrafe che aveva accolto il ricorso prodotto dalla Pirelli & C. Spa, avverso l'avviso di accertamento n. R1P064V01307, emesso da detto Ufficio, per IVA 2004, chiedendo la riforma della sentenza. Controdeduce la predetta società e chiede in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53, del d. lgs. n. 546/1992, ed in via principale il rigetto dell'appello. In udienza la stessa è regolarmente rappresentata e difesa.

Osserva la Commissione che l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio non trova fondamento atteso che Esso, con il suo appello, ha rispettato tutte le condizioni previste dal legislatore nell'articolo 53, comma 1, su citato, ed ha specificamente sviluppato sufficientemente i motivi per i quali ha proposto appello contro la sentenza di primo grado.

Nel merito, si premette che la citata Società svolge due distinte attività nell'ambito della stessa impresa: attività finanziaria (esente da IVA), e attività di servizi (imponibile ai fini IVA). La stessa ha optato per l'applicazione separata dell'IVA, con l'obbligo che per ciascuna attività di tenere una distinta contabilità. Per i costi promiscui la Pirelli ha utilizzato il pro rata, sulla base del numero delle persone, distinguendo quelle impiegate nell'attività finanziaria da quelle impiegate nell'attività di servizi; il pro-quota calcolato sul numero delle fatture attive emesse per conto dell'attività finanziaria e per conto dell'attività di servizi, per i costi di amministrazione; il proquota calcolato sul volume di affari per tutti gli altri costi.

Ora, in ordine all'individuazione delle percentuali di volume di affari da attribuire a ciascuna attività svolta, la Commissione rileva che le operazioni relative all'attività finanziaria svolta dalla suddetta società ammontano ad € 112.931.450,00, suddivise in ricavi da finanziamenti, pari ad € 20.214.191,00 e ricavi da vendita di partecipazioni, pari ad € 92.717.259,00. Dagli atti emerge che la società non ha indicato i corrispettivi della vendita di partecipazioni nel calcolo del volume di affari dell'attività finanziaria, inseriti, in sede di dichiarazione IVA, tra i componenti positivi. Così essa ha commesso un errore nella valutazione del volume di affari relativo all'attività finanziaria svolta. La Pirelli, essendo iscritta al n. UIC N.4287 dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, ai sensi dell'art. 113 del d.lg.vo 385/1993, esercita attività di assunzione di partecipazioni. Pertanto, non può essere obiettato, come fa la parte, l'eccezionalità dell'operazione. Ne consegue che i corrispettivi conseguiti dalla vendita di partecipazioni devono essere inclusi tra i ricavi dell'attività finanziaria, in quanto proventi derivanti dall'esercizio dell'attività intermediazioni finanziarie.

In riferimento ai dati relativi all'attività di servizi, la società indica nel rigo VE 39 della dichiarazione IVA la cessione di un terreno edificabile del valore di € 2.700.000,00. Trattandosi di un corrispettivo conseguito dalla vendita di un bene non ammortizzabile, esso non riduce il volume d'affari. Pertanto, detto importo deve essere tenuto presente per il calcolo delle percentuali di incidenza delle attività esercitate.

Inoltre la Pirelli, nell'anno 2004, ha conseguito € 54.091.409,00, a titolo di prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altre società del Gruppo, a seguito di accordi con esse stipulate. Come da contratti, il corrispettivo deve tenere conto dei costi sostenuti, considerati come ful cost o costo pieno, che comprende tutti i costi sostenuti in ordine ad una determinata vendita, dalla materia prima, agli oneri finanziari. Quindi, ai fini della determinazione della percentuale di incidenza delle attività svolte, bisogna rettificare in diminuzione i ricavi conseguiti dall'attività di servizi, decurtando l'importo di € 54.091.404,00, in quanto per tali

corrispettivi, la società ha individuato in maniera analitica tutti i costi connessi, con la conseguenza che non vi sono costi promiscui da imputare a tale attività. Ne consegue che, alla luce del calcolo delle nuove percentuali, aumenta la quantità di costi promiscui da imputare all'attività finanziaria e, per l'effetto, diminuisce l'IVA da portare in detrazione, in quanto la detrazione dell'IVA relativa a questo tipo di attività è pari a zero.

Per quanto riguarda il metodo pro-quota utilizzato sulla base del numero delle persone impiegate nell'attività di servizi ed il numero di persone impiegate nell'attività finanziaria, al fine di dividere i costi di struttura e quelli del personale, si rileva che la società ha indicato in 4 il numero dei dipendenti impiegati nell'attività finanziaria ed in 186 il numero dei dipendenti impiegati nell'attività dei servizi, per un totale di 190. Da un prospetto presentato dalla suddetta ai verificatori in ordine alla distribuzione dei dipendenti per centri di costo si rileva che il personale della società è di 269, di cui 79 adibito ad uso promiscuo. Pertanto, il criterio utilizzato dalla Pirelli in ordine alla suddivisione dei costi relativi al personale non è corretto, atteso che è logico presumere che le persone adibite ad uso promiscuo svolgono sia attività finanziaria, sia attività di servizi. Inoltre, in relazione alla quota di ricavi conseguiti dall'attività di servizi svolta nei confronti delle consociate, la società, disponendo di una contabilità per centri di costo, ha individuato tutti i costi ad essa connessi. Ne consegue che non possono essere imputati alla quota attività di servizi ulteriori costi. Per i costi di amministrazione, poi, la Pirelli ha utilizzato il pro-quota tenendo conto delle fatture emesse per conto dell'attività finanziaria e di quelle emesse per conto dell'attività di servizi. Però, il numero delle fatture attive emesse per l'attività di servizi comprende anche le fatture attive emesse in relazione alle prestazioni effettuate a favore delle consociate. Pertanto, in considerazione del fatto che una determinata attività può assorbire notevoli costi promiscui, anche se poi genera l'emissione di una sola fattura, nella fattispecie deve essere applicato il metodo basato sull'incidenza del volume d'affari.

Per quanto sopra, l'appello dell'Ufficio va accolto. Le sanzioni seguono come per legge. Data la complessità della causa, la Commissione compensa le spese del grado.

PQM

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate